

STOPPATO

NUOVA LEGGE SUL CASELLARIO
GIUDIZIALE

1903



PROF. ALESSANDRO STOPPATO

LA NUOVA LEGGE SUL CASELLARIO GIUDIZIALE

E

LA PROVA DEI PRECEDENTI MORALI DEGLI ACCUSATI

(Estratto dalla *Temi*, serie II, anno XXVIII N. 10)

VENEZIA

PREM. STAB. TIP. LIT. CARLO FERRARI

1903

La Corte Suprema con sua sentenza 11 dicembre 1902 in causa Bolgarini ha deciso che le limitazioni e i divieti della legge 30 gennaio 1902 n. 87 riferibili unicamente al servizio del casellario, non tolgono che possano leggersi al dibattimento rapporti relativi a voci diffuse sui precedenti dell' imputato, e ciò perchè non vuole questa legge impedire che si parli e discuta in giudizio della condotta e dei precedenti dell' imputato, di cui si abbia altrimenti che coi certificati del casellario notizia, così richiedendo la piena e sovrana potestà di indagine spettante alla giustizia penale per la più sicura scoperta della verità giudiziale.

Dico subito e chiaro, per non essere frainteso, che non mi occupo particolarmente del caso deciso; ma la sentenza, che può prestarsi a molteplici applicazioni mi porge occasione piuttosto a qualche generale considerazione sugli inevitabili conflitti i quali, data l' impronta complessiva del nostro sistema processuale, potranno sorgere fra il principio ideale che informa la nuova legge sul casellario e l' esigenza, o l' abitudine, della giustizia pratica.

Nel suo eloquente discorso del 3 dicembre 1901 alla Camera dei Deputati, l' on. Lucchini, autore e relatore della legge sul casellario, dichiarava: " Noi ci lasciamo ancora dominare da un pregiudizio e da una *routine,* da cui è ben deplorevole si mostrino non del tutto alieni uomini educati a sensi e principi liberalissimi, dal pregiudizio cioè che anche la pronunzia di proscioglimento per insufficienza di indizi possa essere fonte di apprezzamento

„ a carico del giudicabile. Ora, dopo quello che notai, io
„ mi permetto di affermare che se il giudice avesse a dare
„ qualunque più tenue valore in danno dell' imputato a una
„ pronunzia di proscioglimento, egli, anche per questo condannando, commetterebbe la maggiore delle iniquità, che
„ si possano immaginare..... Avviene questo, pur troppo,
„ che un proscioglimento tira l' altro, tutte le successive denunzie essendo inspirate dalla stessa leggerezza e precipitazione, per non dire altro: e il giudice alla pertinacia
„ delle infondate persecuzioni non può rispondere che con
„ altrettanti e persistenti proscioglimenti. Il numero di questi
„ non può considerarsi adunque se non come una riprova
„ della loro infondatezza..... È una pronunzia (quella di
„ insufficienza di indizi) che non deve portare alcun pregiudizio al giudicabile in un paese libero e civile, dove la
„ reputazione e la dignità del cittadino non devono soffrire
„ offesa se non per colpe e demeriti che gli si possano
„ positivamente rimproverare e rinfacciare. E se a qualcuno
„ dovesse essere inibito di fondarvi apprezzamenti insidiosi
„ e aberranti precisamente questo qualcuno potrebbe essere
„ il magistrato, perchè esso non deve poter valutare se non
„ ciò che ha impronta positiva, ciò che possa essere oggetto di
„ un apprezzamento reale, concreto, di fatto „.

Orbene; questi criteri di alta sapienza giudiziaria e civile, che sono già consacrati nelle leggi di altri paesi presso i quali la giustizia penale si amministra bene, e prima ancora erano sentiti nella coscienza giuridica universale, non si dovrebbero dimenticare particolarmente nel paese nostro, dove molto si parla di libertà, senza accorgersi che quella personale sembra spesso ed è un trastullo alla balia di leggerezze imperdonabili o di fiscalità anche legislative non giustificabili, dove si abusa della dichiarazione di insufficienza di indizi, vera ed iniqua fabbrica di pregiudicati. Ognuno che conosca anche superficialmente le meste storie di errori giudiziari o di

eccessi nell' esercizio della repressione penale, sa che i sistemi, contro cui sapientemente insorgeva nella Camera legislativa uno dei più eminenti giuristi italiani, hanno fatto spesso sì che un uomo solamente perchè venne indicato come sospetto potesse essere giudicato con criteri diversi dagli altri e che chi avesse osato sostenere il contrario sembrasse ferire dei sentimenti rispettabili! Ma in verità diventano divagazioni accademiche, se pure da gente inaccessibile a indirizzi razionali di giustizia non siano anche qualificate come aberrazioni dottrinarie, tutte queste proclamazioni di diritti dell' uomo, quando non siano ad esse energicamente coordinate e disposte norme legislative che ne impongano la più precisa attuazione.

Sino ad ora ho accennato alle declaratorie di proscioglimento per insufficienza di indizi come quelle che rappresentano il caso specifico sul quale più viva si ferma l' attenzione del legislatore e del giurista rivolta a considerare i pericoli che possono derivare alla serena imparzialità della raccolta del materiale probatorio soggettivo; e intorno a quelle declaratorie perciò maggiormente si è discusso nel momento di instaurare un nuovo sistema di casellario non avvisato soltanto sotto l' aspetto statistico, ma anche nei suoi rapporti col penale procedimento. Ma quì non è tutto, essendovi delle declaratorie giudiziali liberatorie, le quali toccano o possono da vicino toccare la personalità morale del cittadino a cui si riferiscono, come quelle che constatino la inesistenza di reato o l' avvenuta prescrizione dell' azione o la remissione. Ora io pur credo che non possa recisamente togliersi alla giustizia il mezzo per stabilire le attitudini ed abitudini morali di un incolpato; ma questa attività della giustizia deve essere regolata così da non porla in contrasto con criteri direttivi informatori di una legge speciale che governa appunto la biografia penale dei cittadini. La legge per ciò dovrebbe dettare norme concrete perchè non

si verifichi una ricerca probatoria resistente alle pronunzie dei magistrati, o intesa a menomarne il valore.

In altri termini, la legge la quale designa gli elementi utili e permessi per stabilire la biografia penale dei cittadini deve limitarne, razionalmente e coerentemente al suo spirito, i mezzi di ricerca. Regola principalissima e fondamentale riesce perciò immediatamente questa, che se le precedenti declaratorie di proscioglimento pronunziate dall' autorità giudiziaria non hanno da influire sul giudizio contro un cittadino in un caso concreto successivo, anche se si tratti di insufficienza di indizi, se non devono costituire fonte di apprezzamento a carico del giudicabile, non se ne abbia per alcun modo e sotto alcun pretesto a tollerare, a così esprimerci, l' ingresso per via indiretta nel penale procedimento. Che se in particolare si tratti di declaratorie di insufficienza di indizi; o vuol farsene la revisione o la critica. Se si vuol farne la revisione, la legge provvede autorizzando sotto condizioni determinate, la riapertura delle istruttorie, e così garantisce la rinnovellata ricerca della verità; se si vuol farne la critica, non deve questa consentirsi appunto in un paese libero e civile, nel quale le sentenze della magistratura vanno scrupolosamente rispettate. La soluzione duplice del problema a me pare così ovvia e chiara da non permettere replica efficace. Se i precedenti morali si riferiscono a fatti che non abbiano potuto per loro natura formare oggetto di persecuzione penale non può escludersi che se ne tenti la prova. Ma se i precedenti si risolvono in fatti per lor natura perseguibili penalmente, e perseguiti, non vi può essere che la procedura penale che valga a darli per provati. È questa una indiscutibile esigenza sociale; onde se coi mezzi ed organi della procedura penale si è concluso che quei fatti non furono provati, non si saprebbe concepire una indagine di giustizia rivolta a contraddire a sè stessa.

Discorrendo della giustizia penale inglese (v. SEYMOUR F.

Harris, *Principii di proc. pen. inglese*, trad. di E. Bertola, cap. XVII. pag. 298) si nota che " non può essere dedotta „ a prova la precedente o susseguente cattiva condotta del- „ l' accusato, salvo che per ribattere una affermazione di „ buon carattere, e così pure se siano state pronunziate al- „ tre accuse contro lo stesso imputato, teoricamente non „ dovrebbe tale circostanza influire sul giudice o sui giurati, „ nè potrebbe essere provato che il giudicabile ha una ge- „ nerale disposizione a commettere quella data specie di „ reati ...... ed inoltre non si concede che venga provata la „ responsabilità di taluno per un dato crimine allo scopo „ di stabilire per questo mezzo la responsabilità di lui in „ altro crimine non connesso col primo „. In altre parole la prova di un reato, salve ragionevoli e tassative eccezioni, non è in generale ammissibile, se prodotta nel giudizio per accusa di altro reato affatto distinto. E non sono queste solamente belle teorie, che si scrivano nei libri o si recitino nei discorsi, perchè quel popolo per il quale la giustizia non è questione di filosofia, ma di esperienza, le ha convertite in pratica realtà. In Inghilterra in fatti (v De Franqueville, *Le système judiciaire de la Grande Bretagne*, T. II, Cap. XXVII, § 4 p. 382 ed. Parigi, 1893) ogni allusione agli antecedenti è interdetta fin dopo il verdetto. Su questo punto (nota il De Franqueville) gli scrupoli dei giudici vanno assai lontano. In un affare giudicato alla Corte centrale criminale, il dì 11 febbraio 1892 un *policeman* avendo raccontato in quali circostanze aveva arrestato l'accusato, aveva aggiunto: questo Kelly è ben conosciuto come un uomo capace di tutto. L' avvocato si levò per lagnarsene: questa frase, disse egli, può nuocere all' accusato nello spirito del giurì. Il giudice soggiunge che se un *policeman* si permettesse ancora una osservazione di questa specie egli arresterebbe immediatamente l' affare, rinvierebbe il giurì e condannerebbe il governo alle spese. E più recentemente ancora (11 settem-

bre 1892) alla stessa Corte, un agente di polizia avendo detto che l'accusato era stato già condannato, il giudice lo interruppe immediatamente dicendo che questa osservazione era assai fuori di luogo. Egli rinviò il giurì, decise che l'accusato sarebbe tradotto davanti ad altri giurati e ordinò che il commissario di polizia fosse informato dell' incidente. La legge permette ciò non ostante agli accusati di fare intendere dei testimoni relativi ai loro antecedenti *(character)* come una attenuazione possibile del loro delitto.

Ma si dirà da taluno che tutto questo è troppo? Per mio conto dico che tutto questo è coerente ed è bello; e lo dico in un paese che ha visto, e vede anche adesso, se pur temperati, gli scandali delle ammonizioni o del domicilio coatto e lo dico come chi ha vissuto in mezzo alla realtà giudiziaria, testimonio di misure preventive gravi inflitte a *pregiudicati* o, peggio, di condanne di cui massimo argomento furono precedenti penali negativamente risolti, create da quelle leggerezze o improntitudini contro cui felicemente discorreva nella Camera legislativa l' on. Lucchini. E questo dico, pur non sentendo tenerezze soverchie per gli incolpati che vietino di aderire alla più intensa, purchè equilibrata e razionale, indagine probatoria anche nel campo soggettivo. Studioso della scienza processuale ed esercitato nella pratica a me piace la coerenza visibile, palpabile, fra un criterio fondamentale introdotto a garantire la libertà individuale, la obbiettiva serenità della ricerca processuale e la sua reale e solenne, esemplare, attuazione. Si barattano spesso l' una per l' altra le due proposizioni interrogative: le leggi fanno esse i costumi o i costumi fanno le leggi? L' una può essere vera come l' altra nella evoluzione storica correspettiva delle leggi e dei costumi; ma una terza proposizione è altrettanto irreducibilmente vera, ed è questa, che la contemplazione pura dell' ideale nè produce la legge nè modifica o feconda il costume.

E coloro stessi che possono ritenere eccessivo il rigore del giudice inglese pensino se questa piuttosto che una persuasione, la quale rispecchi la virtualità della loro coscienza giuridica e morale, non sia una impressione, prodotto empirico di una forza di inerzia morale inconscia, che li incatena ad una tradizione di prevenzione inquisitoria, di cui proverebbero l' orrore solamente quando ne fossero personalmente colpiti!.

Ma, per ritornare al punto di partenza e rimaner stretti al tema, noi vediamo come l' art. 3 della legge 30 gennaio 1902 sul casellario giudiziale stabilisca che nei certificati estratti dall' autorità giudiziaria per ragione di giustizia penale, non deve farsi menzione delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere pronunziate da qualsiasi giudice e per qualunque titolo, in giudizio o in sede di istruttoria, come delle condanne per fatti che una legge posteriore abbia cancellato dal novero dei reati e di quelle seguite da proscioglimento in sede di opposizione o purgazione, di appello o di rinvio, di cassazione o di revisione e in fine di quelle per contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta. L' art. 11 delle disposizioni per l' attuazione della legge sul casellario approvate con r. decreto 13 aprile 1902 stabilisce che siano eliminati i cartellini qualora si tratti di decisioni (1) per delitto, trascorsi dieci anni dalla loro data, salvo che l' azione penale non fosse ancora prescritta, nel quale caso l' eliminazione ha luogo soltanto al compiersi della prescrizione; e per le contravvenzioni quando siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, o altrimenti dalla data della decisione.

(1) Nella relazione al Re, che precede le disposizioni avverte che fra queste decisioni sono i proscioglimenti e condanne contumaciali di Corti di assise.

Orbene, io qui domando: di quelle sentenze di proscioglimento di cui si è detto e ripetuto altamente, in difesa della legge, che la giustizia non possa mai giovarsi a carico dell' imputato senza obbedire ad un pregiudizio e che giovandosene non adempia il suo cómpito e non abbia prestigio nelle popolazioni, e di quelle decisioni o sentenze di condanna che non si inscrivono o si cancellano (sebbene per quest' ultime la ragione delle nostre osservazioni sia meno intensa) dovrà viceversa consentirsi un indiretto uso processuale a scopo probatorio per quanto riguarda i precedenti morali dell'imputato? Pare di sì, se la Corte Suprema insegna che la scoperta della verità giudiziale domanda larghezza di indagine anche sotto questo aspetto e che i divieti e limitazioni della legge si riferiscono solamente al servizio del casellario. Ma ha o non ha il casellario anche un fine a così esprimerci processuale? È o non è, in certi casi, per legge nuova un tabernacolo chiuso in rapporto a questo fine? O la legge nuova che lo governa è venuta al mondo con un peccato originale, che può consistere o in un criterio fondamentale direttivo erroneo, che le esigenze pratiche del processo penale reclamino di correggere, oppure consistere nel non essere stata coordinata la legge al sistema processuale vigente, o nel non essersi questo riformato coordinandolo a quella? Comunque sia, è certo che da questi conflitti converrà uscire, perchè non abbiano nella pratica ragione coloro cui nell' atto di creare la legge si è dato torto. In fatti questi (come il Maino e il Berenini) avrebbero voluta legislativamente illimitata l' attività della giustizia in rapporto alle certificazioni del casellario giudiziale perchè il certificato penale dovrebbe rappresentare l' intera biografia dell' imputato, ed anche in quella parte che non è rappresentata da sentenze di condanna si possono trovare utili elementi per apprezzare la moralità della persona ed eventualmente anche la sua capacità a delinquere; idee queste contro le quali esclamava

il relatore della legge che " l' imputato non riconosciuto col-
„ pevole deve essere prosciolto e non può esserlo che in
„ quel modo, il quale non può avere che un significato: la
„ presunzione di innocenza „.

Non mi inganno io dunque se affermo che la riforma nel pensiero di chi la proponeva doveva essere non dirò liberale, per non usare un qualificativo equivoco o impertinente, ma consona alle esigenze più pure della giustizia largita in conformità delle leggi di un paese civile, in cui le prerogative dell' individuo hanno pregio e difesa. Così per via di applicazioni successive la giurisprudenza dovrà consentire invece che si tenti di dimostrare con mezzi defettibili e incerti di prova in riguardo ai precedenti di un imputato ciò che le indagini e sentenze dei magistrati non hanno potuto accertare. E se è dato di porre queste in discussione, nessuna seria ragione vieterebbe all' imputato di tentare a sua volta di dimostrare che le sentenze di condanna furono frutto di errore, scardinando con grave pregiudizio della dignità della giustizia l' autorità della cosa giudicata.

Non soltanto in rapporto alle pronunzie di proscioglimento per insufficienza di indizi (quelle che potrebbero tollerare maggior discussione e contro la cui virtù di accusa così poderosamente lottò il relatore della legge), ma a qualunque assolutoria dovrebbe estendersi la facoltà di una dimostrazione contro l' imputato. Ammesso il principio, la conseguenza scaturisce limpidissima. Ma allora l' istituto del casellario come è stato inteso e regolato ai fini della penale giustizia riescirà disconosciuto apertamente nel suo intento fondamentale, e una pretesa esigenza della giustizia pratica sarà in conflitto col pensiero, che domina e informa tutta una legge.

Nè io esagero traendo dall' insegnamento della Suprema Corte in un caso particolare, una conseguenza di carattere e significato generale. Si dirà dunque che l' imputato non ha mai subito procedure perchè il certificato, che ai giudici

o ai giurati verrà letto, sarà perfettamente negativo; ma viceversa il Pubblico Ministero o la Parte Civile e magari anche il Presidente o taluno dei giudici (e perchè nol potranno anch' essi?) opporranno a lui che ebbe a subire uno o più procedimenti, che fu assoluto per qualsiasi legale motivo, o magari per insufficienza di indizi, ma che voci sul suo conto diffuse si sono raccolte (e le parti contrarie ne porteranno l' eco in giudizio) da cui risulta che i giudici si sono ingannati, o che il motivo legale per cui non potè essere condannato o non gli si fece subire la condanna non esclude che precisamente per quel fatto egli ha un precedente a suo carico; che ben è vero che questo non si scrive nel certificato il quale perciò figura pulito, ma che la legge di rito penale permette di provare altrimenti ciò che la legge sul casellario ordina di non pubblicare!... Tutto questo rimette in onore il pregiudizio che si voleva debellare si o no? Certamente si. Ma tutto questo risponde alle esigenze della verità? Ne dubito, perchè la verità giudiziale ha le sue regole fisse senza la cui guida essa non diventa convinzione sociale; e se gli organi della ricerca hanno negativamente esaurito il loro cómpito io non intendo che si faccia rivivere una accusa abbandonata dalla potestà sociale senza offenderne la integrità e la dignità. Risponde alle esigenze della giustizia? Pure ne dubito, perchè la giustizia non è che il corollario della giudiziale verità, e mal dovrebbe soffrire una contraddizione a sè stessa quando la contraddizione non si presenti sotto forma di riapertura di processo nei casi e sotto le condizioni che la legge ha perentoriamente stabilite. Insomma così svanisce il pensiero vivificatore della legge sul casellario giudiziale per quanto essa ha rapporti con la amministrazione concreta della giustizia sociale. La pratica, che è spesso ostinata nei vecchi sistemi, anche sconfessati dal legislatore, tanto più lo diventa quando il pensiero legislativo non sembri compiutamente chiarito nel nobile intendimento

di sopprimere abusi di polizie intemperanti e pericoli di giudizi iniettati di prevenzione inquisitoria; e la mente del giurista deve essere preoccupata dal dubbio che la giurisprudenza pratica possa uccidere nel suo spirito la legge e che della sapienza ed attività legislativa del suo paese si possa ripetere

ch' a mezzo novembre
non giunge quel che tu d' ottobre fili.



